

Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO₂

(Ordinanza sul CO₂)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero,
ordina:*

I

L'ordinanza del 30 novembre 2012¹ sul CO₂ è modificata come segue:

Art. 9 cpv. 5

⁵ Il primo rapporto di monitoraggio e il relativo rapporto di verifica devono essere presentati all'UFAM al più tardi sei mesi dopo lo scadere dell'anno che segue l'inizio del monitoraggio. I successivi rapporti di monitoraggio e di verifica devono essere presentati almeno ogni tre anni. Le riduzioni delle emissioni vanno comprovate per ogni anno civile.

Art. 69 cpv. 2^{bis}

^{2bis} La proposta per l'obiettivo basato su provvedimenti deve essere elaborata facendo ricorso a una delle organizzazioni private incaricate dall'UFAM conformemente all'articolo 130 capoverso 6.

Art. 104 **Diritto ai contributi**

¹ La Confederazione accorda ai Cantoni, dietro presentazione dell'apposita domanda, aiuti finanziari globali secondo l'articolo 34 capoverso 1 lettera a della legge sul CO₂ al fine di agevolare l'adozione di provvedimenti per il risanamento energetico di edifici esistenti e in particolare per migliorare l'isolamento termico dell'involucro degli edifici.

² Gli aiuti finanziari globali di cui al capoverso 1 vengono accordati se:

- a. i provvedimenti sono efficaci ai fini della riduzione delle emissioni di CO₂; e
- b. i provvedimenti vengono realizzati in tutti i Cantoni in modo armonizzato.

³ L'agevolazione finanziaria si estende anche agli edifici riscaldati con energie non fossili. Gli edifici che finora non sono stati riscaldati ne sono esclusi

¹ **RS 641.711**

Art. 105 Domanda

¹ Le domande di aiuti finanziari globali devono essere inoltrate all'UFE entro e non oltre il 31 ottobre dell'anno precedente.

² Nella domanda il Cantone dichiara la sua disponibilità a realizzare un programma comprendente i provvedimenti di cui all'articolo 104.

³ L'UFE trasmette la domanda all'UFAM.

Art. 106 Accordo programmatico

¹ Per accordare l'aiuto finanziario globale l'UFE conclude con il Cantone un accordo programmatico.

² Oggetto dell'accordo programmatico sono in particolare:

- a. l'obiettivo del programma;
- b. i principi del programma;
- c. gli obblighi della Confederazione e dei Cantoni;
- d. il controlling;
- e. la comunicazione.

³ L'accordo programmatico è stipulato per una durata massima di cinque anni.

⁴ L'UFE e i Cantoni stabiliscono criteri uniformi per l'utilizzazione degli aiuti finanziari globali in tutti gli accordi programmatici.

Art. 107 Ammontare dell'aiuto finanziario globale

¹ L'ammontare dell'aiuto finanziario globale si basa sull'efficacia del programma cantonale.

² L'efficacia del programma risulta dai provvedimenti in esso previsti e dal numero di abitanti del Cantone.

Art. 108 Versamento

L'aiuto finanziario globale è versato annualmente.

Art. 109 cpv. 1

¹ I fondi messi a disposizione per l'agevolazione di provvedimenti per il risanamento energetico di edifici esistenti ed erogati sotto forma di aiuto finanziario globale sono utilizzati per indennizzare il Cantone per l'esecuzione dell'accordo programmatico con un importo forfettario pari al 5 per cento della somma da esso attribuita.

Art. 110 cpv. 1

¹ Il Cantone presenta annualmente all'UFE un resoconto sull'esecuzione dell'accordo programmatico. Il resoconto deve essere inoltrato entro il 31 marzo dell'anno successivo e contenere indicazioni riguardanti:

- a. le riduzioni di emissioni attese grazie al programma e quelle realizzate fino a quel momento;
- b. gli investimenti attesi grazie al programma e quelli realizzati fino a quel momento, inclusi gli eventuali effetti collaterali;
- c. l'importo totale delle risorse finanziarie impiegate, suddivise per provvedimento e con l'indicazione dell'importo medio del contributo di incentivazione erogato;
- d. le risorse finanziarie rimaste inutilizzate.

Art. 111 Restituzione dei mezzi finanziari non utilizzati

I mezzi finanziari non utilizzati nel corso dell'anno devono essere restituiti alla Confederazione. Invece della restituzione, l'UFE può autorizzarne il riporto sui provvedimenti da realizzare nell'anno successivo.

Art. 111a Utilizzazione dei mezzi finanziari restituiti

I mezzi finanziari restituiti alla Confederazione vengono impiegati per gli aiuti finanziari globali di cui all'articolo 104. I mezzi non impiegati vengono distribuiti alla popolazione e all'economia conformemente all'articolo 36 della legge.

Art. 112, cpv. 1, frase introduttiva

¹ L'UFE può sospendere del tutto o in parte l'erogazione dell'aiuto finanziario globale durante la durata dell'accordo programmatico se il Cantone:

Art. 135 lett. d^{bis}

Il DATEC adegua:

dbis. l'allegato 9 numero 3: se la decisione 2014/746/UE² è modificata;

Titolo prima dell'art.146c

Sezione 2b:

Disposizioni transitorie della modifica del...

Art. 146c

¹ Per gli accordi programmatici di cui all'articolo 34 capoverso 1 lettera a della legge sul CO₂ che sono stati conclusi prima dell'entrata in vigore della modifica del ... si applica il diritto finora vigente, con l'eccezione dell'articolo 111.

² Decisione 2014/746/UE della Commissione, del 27 ottobre 2014, che determina, a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio per il periodo dal 2015 al 2019, secondo la versione pubblicata nella GU L 308 del 29.10.2014, pag. 114.

² I mezzi finanziari di accordi programmatici conclusi prima dell'entrata in vigore della modifica del ... e rimasti inutilizzati devono essere restituiti al più tardi entro tre anni dallo scadere dell'accordo programmatico.

II

Gli allegati 9 e 10 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2016.

... 2016

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione,
La cancelliera della Confederazione,

Allegato 9
(art. 46 cpv. 1, 46c cpv. 3)

Calcolo dei diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito

Cifra 3.1, frase introduttiva

3 Fattori di adeguamento

- 3.1 Per i settori e i sottosettori non menzionati nell'allegato della decisione 2014/746/UE³, le quantità calcolate secondo i numeri 2 e 4 sono moltiplicate per i seguenti fattori di adeguamento:

³ Vedi nota a piè di pagina all'art. 135 lett. d^{bis}.

Allegato 10
(art. 86 cpv. 1, 89 cpv. 2)

Carburanti le cui emissioni di CO₂ devono essere compensate

Voce della tariffa doganale ⁴	Designazione della merce	Fattore di emissione t CO ₂ per 1000 kg	Fattore di emissione t CO ₂ per TJ	Fattore di emissione t CO ₂ per m ³
211	2710.1 Benzina e sue frazioni senza la benzina avio	3,15	73,80 a un potere calorifico (PCI) di 42,6 MJ/kg	2,32 a una densità* di 737 kg/m ³
ex 2710.1211	Benzina avio	3,17	72,50 a un potere calorifico (PCI) di 43,7 MJ/kg	2,27 a una densità* di 715 kg/m ³
911	2710.1 Petrolio, incl. cherosene	3,14	72,80 a un potere calorifico (PCI) di 43,2 MJ/kg	2,51 a una densità* di 799 kg/m ³
912	2710.1 Olio diesel	3,15	73,30 a un potere calorifico (PCI) di 43,0 MJ/kg	2,62 a una densità* di 830 kg/m ³
110	2711.1 Gas naturale liquefatto	2,58	56,4 a un potere calorifico (PCI) di 45,7 MJ/kg	1,16 a una densità** di 451 kg/m ³
110	2711.2 Gas naturale allo stato gassoso	2,58	56,4 a un potere calorifico (PCI) di 45,7 MJ/kg	0,002 a una densità*** di 0,795 kg/m ³
ex 2711	GPL (butano, propano)	3,01	65,50 a un potere calorifico (PCI) di 46,0 MJ/kg	1,63 a una densità* di 540 kg/m ³
*	a 15 °C			
**	a -161,5 °C			
***	a 0 °C, 1 bar			

⁴ RS 632.10, All.